

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione lavoro

Il Giudice, Dr.ssa Simonetta Liscio, all'udienza del giorno 15 Mazro 2012, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente:

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.C.

nella causa civile n. 959 Ruolo Gen. Lav. anno 2009 promossa da:

- Avv. Francesco Di Pietro, Cristina Padiglioni-

- ricorrente -

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.

- Avv.ra INPS -

-resistente -

COMUNE DI TODI

Convenuto contumace-

Cont. 959/09 Cron. 1360

SENTENZA

invalidità civile

OGGETTO:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente si è rivolto al competente Giudice del lavoro e della Previdenza di Perugia lamentando il mancato riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile nonostante l'accertamento della stato di invalido al 75% da parte della commissione sanitaria istituita presso la USL di residenza.

La reiezione del beneficio è conseguita dalla mancanza in capo al ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, della carta di soggiorno, oggi del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Risulta in atti che nelle more del giudizio, con decorrenza dal mese di agosto 2009, in coincidenza con il rilascio della carta di soggiorno, il beneficio è stato concesso.

Convenendo in giudizio tanto INPS che il Comune di Todi ed il Ministero dell'Economia, chiede dunque il ricorrente che sia accertato il suo diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'INPS alla relativa corresponsione del trattamento economico.

Ai sensi del DPCM 30.3.2007, art. 5 comma 4, emesso in attuazione dell'art. 10 del DL n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005, "l'INPS subentra al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1.4.1007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.".

Il Ministero dell'Economia, rimasto contumace, è privo di legittimazione passiva.

Quanto alla legittimazione passiva del convenuto Comune la Corte di Cassazione (Sez. lav., n.13892, 24.9.2002) ha già da tempo avuto modo di precisare che soltanto gli enti chiamati dalla legge a rispondere del debito, cioè Regioni oppure INPS, debbano essere convenuti in giudizio, tanto nelle azioni di mero accertamento del diritto, quanto nelle azioni di condanna e ciò quali che siano i soggetti amministrativi della cui opera Regioni o INPS si avvalgano e che in senso civilistico assumono la mera veste di ausiliari del debitore.

Va allora esclusa la legittimazione passiva del Comune convenuto.

Il ricorso è ammissibile con riferimento al termine semestrale di decadenza di cui all'art. 42, 3° comma D.L. 269/2003 in ragione della sopra richiamata dal di comunicazione del provvedimento reiettivo.

Ciò premesso, osserva il Giudicante che la norma di legge ordinaria ostativa, ad avviso del Comune di Todi all'erogazione della provvidenza al ricorrente,

ovvero l'art. 80, comma 19 della L. n. 388/2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D. Lgs n. 286/1998 e successive modificazioni, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, proprio con riferimento all'assegno mensile di invalidità civile, dalla sentenza n. 187/2010, con la quale la Corte Costituzionale, completando il cammino interpretativo già segnato nelle n. 306 del 30.7.2008 (in tema di indennità di precedenti pronunce accompagnamento) e n. 11/2009 (in materia di pensione di invalidità civile), "...dell'art. 80, comma 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.".

Pertanto a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, definitivamente espunta con efficacia retroattiva dall'ordinamento giuridico la disposizione di legge che precludeva l'accesso alla provvidenza richiesta, deve ritenersi che il possesso della carta di soggiorno non costituisca più requisito necessario per fruire del beneficio in questione.

Il ricorrente, d'altra parte, è titolare di permesso di soggiorno già dal mese di aprile 2001, continuativamente rinnovato per ragioni di lavoro, ciò che ne conferma la stabile presenza legittima nel territorio Italiano.

Quanto al requisito economico, il ricorrente ha dimostrato di possedere un reddito da lavoro dipendente per l'anno 2007 e per l'anno 2008 inferiore al reddito minimo personale che consente di ritenere parificata la sua condizione a quella della persona non occupata. Le stesse condizioni reddituali consentono il perfezionamento del requisito prettamente economico.

Va allora dichiarato che il ricorrente ha diritto dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, quindi dal 1.12.2007 a percepire l'assegno di invalidità civile ed INPS va condannato dalla medesima data al pagamento della prestazione – detratte le prestazioni incompatibili ancora

M.

all'epoca in suo godimento - per le mensilità arretrate sino al riconoscimento postumo del beneficio, come sopra detto, con le maggiorazioni connesse al computo di interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.2006 n. 296) dalla debenza e sino al saldo.

Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della data, successiva all'introduzione del giudizio, della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.

P. O. M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune e del Ministero dell'Economia.

Dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal 1° Dicembre 2007.

Condanna INPS a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati dell'assegno mensile di invalidità civile con tale decorrenza sino alla successiva costituzione del beneficio (agosto 2008), detratte le prestazioni incompatibili ancora all'epoca in godimento al ricorrente, corrispondendo sui ratei arretrati interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione.

Dichiara compensate per intero tra le parti le spese di giudizio.

Perugia, 15 Marzo 2012

Il Giudice del lavoro

Dr Simonetta Liscio